

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FORANO, TORRI IN SABINA, TARANO ED
ASCREA PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA
COMUNALE**

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____,

TRA

il Comune di Forano (ab. 3229 classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco Marco Cortella, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "capo convenzione" avente C.F. CRTMRC68D25G757S;

ed i Comuni di:

Torri in Sabina (ab. 1238, classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco Michele Concezzi, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. CNCMHL51C22 H501F;

Tarano (ab.1388, classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco Miranda Glandarelli, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. GLNMND64E50L046Q;

Ascrea (ab. 215, classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco Riccardo Nini, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. NNIRCR97H10H501C;

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di Forano con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le Amministrazioni Comunale di Torri in Sabina; Tarano ed Ascrea; con rispettive deliberazioni di C.C. n. ____ del _____; n. ____ del _____; n. 5 del 14/02/2022, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, approvando lo schema di convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti, e la gestione del rapporto di servizio con il segretario comunale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E FINE

1. I Comuni di Forano (cl. III); Torri in Sabina (cl. IV); Tarano (cl. IV) ed Ascrea (cl. IV) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al Comune di Forano, che assume il ruolo di Comune Capo-convenzione.

ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Sindaco del Comune Capo Convenzione compete la nomina e revoca del segretario comunale, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Torri in Sabina; Tarano ed Ascrea, a norma dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i Comuni convenzionati prevedono che un unico segretario comunale presti la sua opera presso i menzionati enti.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

1. Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento delle attività istituzionali presso ciascun comune.
2. Il Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionata dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari a n. 2 giorni alla settimana presso il Comune di Forano e n. 1 giorno alla settimana presso ciascun comune aderente alla convenzione.
3. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i sindaci dei comuni, sentito il segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.
2. Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del vigente CCNL.
3. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, richiedendo trimestralmente il rimborso della quota parte a carico dei comuni associati.
4. I Comuni di Torri in Sabina; Tarano ed Ascrea provvederanno al rimborso delle quote a proprio carico, pari ad 1/5 per ciascun Ente, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
6. La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 nonché dai successivi rinnovi contrattuali, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

COMUNE di FORANO	2/5
COMUNE di TORRI IN SABINA	1/5
COMUNE di TARANO	1/5
COMUNE di ASCREA	1/5
7. Il rimborso delle spese di viaggio di cui all' art. 10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, spettanti unicamente per gli spostamenti da una sede all'altra nella medesima giornata, sarà equamente diviso tra i due comuni aderenti alla Convenzione.
8. I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, per le missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.
9. Le parti si impegnano ad organizzare le proprie attività istituzionali che richiedono l'assistenza del segretario comunale in modo da limitare gli spostamenti da una sede all'altra nella medesima giornata.
10. L'esclusione di cui al comma 8 vale anche per eventuali altri oneri che per legge o per contratto sono a carico del singolo Comune; in particolare, ciascun comune provvederà direttamente ad erogare al segretario comunale, ove spettante, la quota del provento annuale dei diritti di segreteria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 comma 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, come convertito dalla legge n. 114/2014. Al fine di calcolare e controllare il rispetto del limite massimo previsto dalla legge, ciascun comune aderente alla convenzione deve comunicare

tempestivamente al comune capo convenzione (Forano) l'importo dei pagamenti direttamente effettuati al segretario comunale.

11. Le parti stabiliscono nel 10% del monte salari l'importo massimo della retribuzione di risultato da corrispondere al segretario comunale nel rispetto dell'art. 42 del CCNL 16 maggio 2001. Tale limite viene ripartito tra i comuni secondo le quote di cui al comma 6 del presente articolo. L'attribuzione dell'indennità di risultato viene effettuata da ciascun comune sulla base degli obiettivi assegnati e in applicazione del sistema di valutazione vigente; ciascun comune deve comunicare tempestivamente al comune capo convenzione l'esito della procedura di valutazione; il comune capo convenzione, dopo aver determinato la misura dell'indennità dovuta al segretario comunale per l'attività svolta a Forano, procede alla quantificazione monetaria dell'indennità di risultato complessivamente dovuta, sulla base del monte salari del segretario, e provvede al relativo pagamento.

Il rimborso della somma anticipata dal Comune di Forano dovrà avvenire, da parte dei comuni aderenti alla convenzione, entro giorni 15 (quindici) dalla richiesta.

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta l'anno tra i rispettivi sindaci, i quali opereranno in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. La validità della convenzione decorre dalla data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

2. La presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di DUE anni decorrenti dalla presa di servizio del titolare.

3. La durata si intenderà prorogata alla scadenza per un uguale periodo qualora non intervenga, da parte di uno dei due Comuni convenzionati, formale disdetta entro trenta giorni antecedenti alla scadenza.

4. Essa, comunque, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni comunali;

b) recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni.

Nel caso di cui alla superiore lettera a) lo scioglimento si perfeziona all'atto della esecutività della seconda delle deliberazioni consiliari, certificato dal segretario comunale; nel caso di cui alla lettera b), i termini di preavviso decorrono dalla ricezione da parte del comune della comunicazione a firma del sindaco degli estremi della deliberazione consiliare con cui è stato esercitato il diritto di recesso.

5. Dello scioglimento dovrà essere data comunicazione al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma – Sezione Regionale del Lazio ed al Segretario convenzionato che continuerà a svolgere le funzioni di Segretario nel Comune Capo Convenzione.

6. In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune capo-convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15/07/1999, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

ART. 9 – SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

1. In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco.

Sarà possibile, in alternativa alle soluzioni di cui sopra, avvalersi del Vicesegretario.

ART. 10- REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11- NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL 16 maggio 2001 e ss.mm.ii., dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. sarà inviata, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 465/1997 in copia autentica, alla Prefettura U.T.G. di Roma - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Lazio.

Letto, confermato viene sottoscritto con firma digitale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ai sensi di quanto dispone il comma 2-bis dell'art. 15 della L. 241/90, aggiunto dall'art. 6, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.

Il Sindaco del Comune di Forano

Il Sindaco del Comune di Torri in Sabina

Il Sindaco del Comune di Tarano

Il Sindaco del Comune di Ascrea